

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03140/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2019, proposto da

Annalisa Zoppet, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Zimbardi, Arianna Coppola ed Emanuele Condò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per Gli Affari Generali, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Federico D'Angelo, Angelo Vecchiullo, Diego Scaramella, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del Decreto n. 65 del 22/02/2019, notificato in data 07/03/2019, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata a seguito della Legge 30/12/2018 n. 145;

- del verbale n. 12 del 12/02/2019, citato nel Decreto n. 65 del 22/02/2019 – e comunicato con nota prot. n. 8648 del 28/02/2019 a seguito d'istanza di accesso agli atti – con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 16 del 21/01/2019 – così come risultante dal medesimo Decreto n. 65 - ha ritenuto non idonea la ricorrente per deficit di statura (161,5 cm) facendo applicazione del D.M. 11/03/2008 n. 78, art. 1, C. 1, e, conseguentemente, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, art. 3, C. 2;

- della Cartella Clinica afferente le visite che la ricorrente ha sostenuto in data 11-12/02/2019, inviata dal Ministero unitamente alla nota prot. n. 8648 del 28/02/2019 a seguito d'istanza di accesso agli atti;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse della ricorrente.

ove occorra

- previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 5, C. 3, del D.P.R. 17/12/2015 n. 207 ovvero, in subordine, previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 2, C. 1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 06/11/2008, nella parte in cui richiede un limite d'altezza minimo di m. 1,65, e degli atti presupposti ivi compreso l'art. 3, C. 2, del D.P.C.M. 22/07/1987 n.

411, nonché dell'art. 1, C. 1, del D.M. 11/03/2008 n. 78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

-che la stessa ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idonea nella graduatoria finale, ma non vincitore del concorso;

-che con il comma 368 della Legge 232/2016 (legge di bilancio del 2017) la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2018;

Rilevato che l'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il potere/dovere dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione.

- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici a mente dell'art. 4 del Capo III del Decreto 11 marzo 2008, n.78, in capo alla ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo;

- che la ricorrente è stata esclusa perché alta m. 161,5, inferiore, cioè, all'altezza

minima prevista dall'art. 1, comma 1, Decreto n. 78 cit., in uno con l'art. 3, comma 2 del DPCM 22 luglio 1987, n. 411;

Considerato che il Collegio, in più occasioni, in analoghe vicende ha rilevato che l'indicata normativa è stata superata dalla L. 12 gennaio 2015, n. 2 e dal DPR n. 207 del 17 dicembre 2015, disponendo il riesame degli accertamenti in questione proprio alla luce dei criteri posti da tale vigente normativa ed in ossequio al principio generale del tempus regit actum;

- che con la recente sentenza n. 364 del 19 gennaio 2018, il Consiglio di Stato, modificando un precedente consolidato orientamento, in una vicenda conforme alla presente ed afferente sempre il concorso del 2008 per l'immissione in ruolo di vigili del fuoco, ha ritenuto che dovessero trovare applicazione, per la misurazione dell'altezza dei candidati, i precedenti criteri valutativi contenuti nel Decreto n. 78/2008 e nel DPCM 22 luglio 1987, n. 411, perché tali accertamenti fisici si riferivano ad un bando pubblicato prima del 17 dicembre 2015.

- che la questione ermeneutica relativa proprio al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 2/15 cit. deve essere meglio approfondita; il legislatore, infatti, ha previsto che le procedure concorsuali, in essere prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri valutativi previsti dall'indicata normativa, utilizzino i criteri di misurazione già presenti nell'Ordinamento;

- che i concorsi non ancora definiti al momento dell'entrata in vigore delle norme regolamentari, dunque, erano soggetti alla previgente disciplina circa i limiti di altezza.

Rilevato che, nel caso di specie, in realtà, il concorso si è definito ed è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva;

- che, successivamente, la graduatoria è stata mantenuta vigente in forza di varie leggi finanziarie (legge di bilancio del 2017) e, quindi, la P.A., in applicazione dell'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, ha proceduto al successivo accertamento circa la persistenza dei requisiti fisici; di tal che la fattispecie sub

esame esula dalla sfera di applicazione del citato articolo 4, contenente la previsione transitoria contenuta nella L. 2/15 cit.. Si tratta, cioè, di un diverso ed ulteriore accertamento fisico del candidato, svolto dalla P.A. in applicazione di una normativa primaria, attributiva del relativo potere-dovere, assolutamente estraneo alla originaria previsione del bando, disciplinante la *lex specialis* di un concorso, oramai definito e concluso da oltre un decennio con la pubblicazione della graduatoria;

Ritenuto, quindi, che in tale evenienza debba trovare applicazione la vigente disciplina normativa di settore, in coerenza, peraltro, con principi già espressi dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (*ex plurimis*: Cons. St., Sez. III, n. 1476/2016; *id.*, sent. n. 5911/ 2014).

- che non può nemmeno ritenersi sussistente alcuna disparità di trattamento, solo se si considera che, nella specie, la necessità dell'ultima verifica discende dalla mera collocazione della ricorrente nella graduatoria fra gli idonei nonché dall'intervento dell'autorizzazione all'assunzione degli idonei, tanto che, in assenza delle suddette circostanze - neanche prevedibili *ex ante* - nessun problema di immissione in servizio, e, quindi, di seconda visita medica, si sarebbe posto;

- che, per tali ragioni, deve accogliersi la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato, e di disporre, nelle more, l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di formazione che avrà inizio il 14 maggio p.v.;

Inoltre, rilevato che il ricorso è stato notificato solo a 3 controinteressati, ritenuto necessario integrare il contraddittorio, ordinando alla parte ricorrente la notifica del presente ricorso per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, di:

- un sunto del ricorso e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incombenze la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di quindici giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombenza in questione.

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 3 giugno 2019, nel frattempo sospendendo il provvedimento impugnato.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie la domanda incidentale di sospensione e, per l'effetto, sospende l'atto impugnato e ammette la ricorrente, con riserva, al corso di formazione che avrà inizio il 14 maggio 2019.

Dispone la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 3 giugno 2019.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti del presente giudizio e, nei confronti dell'Amministrazione intimata, anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.